

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

Regolamento per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale

(Consiglio di Facoltà del 15/02/2023 e Comitato Esecutivo del 16/02/2023)



Sommario

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI.	3
Art. 2 – REQUISITI PER ACCEDERE ALLO STATUS DI STUDENTE A TEMPO PARZIA	
Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE	4
Art. 4 – PASSAGGIO DALL'ISCRIZIONE A TEMPO PIENO ALL'ISCRIZIONE A TEMPARZIALE	
Art. 5 – CARATTERISTICHE E DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO	5
Art. 6 – REGIME DI CONTRIBUZIONE	5
Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	5

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI

- 1.1 L'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche garantisce agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale che non possano frequentare in modo sistematico le attività didattiche e sostenere i relativi esami nei tempi previsti dalla durata normale del corso di studio la possibilità di essere riconosciuti come studenti "a tempo parziale".
- 1.2 Lo studente che rispetti i requisiti riportati nel presente regolamento (art.2) può, in questo modo, usufruire di un percorso di studio adattato alla propria situazione personale. In particolare, lo status di studente a tempo parziale prevede che questi non frequenti alcuna attività didattica e che, d'altro canto, usufruisca di un percorso formativo più lungo rispetto alla durata normale del corso di studio di iscrizione.
- 1.3 Lo studente che, in qualunque momento della sua carriera, opti per il regime a tempo parziale, conserverà l'afferenza alla propria coorte di iscrizione e sarà considerato in corso per 4 anni se iscritto al Corso di Laurea e per 3 anni se iscritto al Corso di Laurea Magistrale.

Art. 2 – REQUISITI PER ACCEDERE ALLO STATUS DI STUDENTE A TEMPO PARZIALE

2.1 – Lo studente che non può assolvere all'impegno di studio secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, può, dichiarandolo al momento dell'immatricolazione o dell'iscrizioni agli anni successivi al primo, immatricolarsi/iscriversi ad uno dei corsi di laurea/laurea magistrale UNISG come studente a tempo parziale.

- 2.2 Per poter accedere a questo status, lo studente deve comprovare di essere:
 - Studente lavoratore: studente impegnato non occasionalmente, e per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nell'arco dell'anno, in qualsiasi attività debitamente documentata di lavoro subordinato, autonomo o professionale, pubblico o privato, che occupi lo studente per una media di almeno 24 ore settimanali. Gli studenti non cittadini dell'Unione europea (extra-UE) residenti all'estero o con permesso di soggiorno per motivi di studio che siano interessati a questa opzione devono contattare la Segreteria Studenti per avere informazioni sulla rinnovabilità del permesso di soggiorno.
 - Studente iscritto contemporaneamente ad altro corso di istruzione superiore, ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33 e del Decreto Ministeriale n. 930 del 29-07-2022 (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari) ¹.
 - Studente impegnato nella cura dei propri familiari: studente impegnato non occasionalmente nella cura e nell'assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di età o di salute fisica o mentale. Si considerano parenti agli effetti della presente norma gli ascendenti (fino al 2° grado), i figli e i fratelli fino all'età di 13 anni, il coniuge dello studente. La condizione di non

¹ In considerazione di quanto disposto dall'art. 3 del DM 930, lo studente che sia già iscritto ad altro corso a frequenza obbligatoria, dovrà necessariamente iscriversi in UNISG come studente a tempo parziale. Sarà invece facoltà dello studente richiedere di iscriversi a tempo parziale in UNISG qualora, dopo l'ammissione al Corso di Studio, decida di iscriversi ad altro corso a frequenza obbligatoria presso altro Ateneo.



- autosufficienza del parente deve essere comprovata con certificazione di invalidità rilasciata dai competenti istituti.
- Studente affetto da malattie che impediscono fisicamente o sconsigliano la frequenza sistematica delle attività didattiche ed il conseguente sostenimento delle ordinarie prove di valutazione previste per gli studenti a tempo pieno per ciascun Anno Accademico. Lo studente deve presentare idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso.
- Studentessa in gravidanza: studentessa gestante dal sesto mese di gravidanza o con diagnosi di gravidanza a rischio, certificata dal medico specialista.
- Studente con figli: studente con figli minori di 18 anni.
- 2.3 Quando non stabilito diversamente, lo studente potrà dimostrare la sussistenza dei requisiti tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). La valutazione circa la sussistenza dei requisiti spetta ad una commissione per Corso di Laurea/Laurea Magistrale composta da tre membri nominati annualmente dal Rettore.

Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

- 3.1 Lo studente interessato può richiedere l'iscrizione con regime di impegno a tempo parziale inviando alla Segreteria Studenti il relativo modulo (SSTU07, scaricabile dal Portale Studenti) in fase di ammissione al primo anno di corso o prima del rinnovo dell'iscrizione ad anni successivi al primo (entro il 1° settembre di ogni anno), corredato dalla documentazione necessaria (art. 2).
- 3.2 L'acquisizione dello status di studente a tempo parziale decorre dal momento dell'accoglimento della relativa istanza, ha validità per l'intero anno accademico, e non può essere variata in corso d'anno. Lo status di studente a tempo parziale si rinnova automaticamente per gli anni accademici successivi salvo richiesta formale di variazione di status (SSTU08, scaricabile dal Portale Studenti) da inviarsi alla Segreteria Studenti entro l'inizio dell'anno accademico successivo.
- 3.3 Lo studente iscritto a tempo parziale, per gli anni accademici successivi, è tenuto a sottoscrivere un'autodichiarazione (SSTU07, scaricabile dal Portale Studenti) nella quale attesta la permanenza dei requisiti di cui all'art. 2, alla base dell'accesso allo status di studente a tempo parziale.
- 3.4 Non possono fare richiesta di iscrizione per il regime di tempo parziale gli studenti la cui coorte abbia concluso le attività didattiche in presenza e i beneficiari di esonero dal pagamento della retta.

Art. 4 – PASSAGGIO DALL'ISCRIZIONE A TEMPO PIENO ALL'ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

4.1 – Il passaggio dall'iscrizione a tempo pieno all'iscrizione a tempo parziale (e viceversa) è consentito una sola volta nel corso della carriera universitaria, fatti salvi casi particolari da valutare a seguito di istanza motivata e documentata da parte della commissione di cui all'art. 2.

Art. 5 – CARATTERISTICHE E DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO

- 5.1 All'inizio di ogni Anno Accademico, i corsi di studio definiscono il percorso formativo a tempo parziale attraverso la predisposizione di specifici piani di studio.
- 5.2 I corsi di studio supportano lo studente iscritto a tempo parziale prevedendo specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e con forme di didattica diverse da quelle ordinarie. Per gli studenti iscritti a tempo parziale possono essere previste specifiche modalità di verifica delle conoscenze acquisite.
- 5.3 Le specifiche caratteristiche del percorso formativo in relazione a ciascuno studente saranno stabilite caso per caso dalla Commissione di cui all'art. 2. Il carico didattico previsto per lo studente che sceglie il regime a tempo parziale è pari a 45 CFU (salvo eccezioni debitamente motivate).
- 5.4 La durata normale di iscrizione a tempo parziale sarà di 4 anni per il Corso di Laurea e di 3 anni per il Corso di Laurea Magistrale.

Art. 6 – REGIME DI CONTRIBUZIONE

- 6.1 L'importo della retta annua per l'iscrizione a tempo parziale e relativi modalità e termini di pagamento sono definiti dalle Disposizioni di pagamento della retta, deliberate annualmente dal Comitato Esecutivo.
- 6.2 Il ritorno a tempo pieno di cui all'art. 4 comporta il ritorno al regime di contribuzione previsto per l'iscrizione a tempo pieno dal momento in cui la relativa richiesta è stata accettata e non ha effetto retroattivo.

Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

7.1 – Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di avvio delle immatricolazioni per l'anno accademico 2023/24.